

BRANCA INFORMA N. 7/14 – PRECISAZIONI RELATIVE AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE.

A TUTTE LE IMPRESE O PERSONE INTERESSATE

Relativamente al nuovo *Libretto di impianto per la climatizzazione* ed al fine di offrire delucidazioni sulla corretta compilazione dello stesso si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti sui seguenti punti:

1. Apparecchi fissi di potenza inferiore a 5 kW:

Tali apparecchi sono da considerarsi **impianto termico** qualora la somma delle potenze degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Di conseguenza per individuare se l'impianto di climatizzazione nella singola unità immobiliare rientra o meno nella definizione di impianto termico è necessario considerare soltanto gli **apparecchi fissi** (dunque non quelli mobili) e di questi fare la **somma delle potenze nominali**.

Se tale somma supera i 5 kW l'insieme di questi apparecchi costituisce un impianto termico.

Inoltre, se la somma degli stessi supera i 12 kW per la climatizzazione estiva o 10 kW per la climatizzazione invernale sarà necessario redigere anche i relativi **Rapporto di controllo di efficienza energetica** e inviarli all'Ente di controllo con la periodicità prevista.

Ai fini della determinazione della potenza da considerare è necessario fare riferimento alla potenzialità massima che l'apparecchio può sviluppare tra quella in raffrescamento e quella in riscaldamento.

Esempio: n. 2 condizionatori di potenza nominale ciascuno di 3,5 kW (12.000 BTU/h circa) fanno impianto termico e richiedono libretto in quanto la loro somma supera i 5 kW, ma non richiedono compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica (siamo a 7 kW, sotto dunque i 12 previsti per la climatizzazione estiva e i 10 kW per quella invernale).

Se invece i condizionatori fossero 4, sempre da 3,5 kW ciascuno, allora bisognerà compilare oltre al libretto anche il rapporto di controllo di efficienza energetica.

2. Gruppi termici, valore limite del rendimento di combustione:

- **Nella scheda 11.1** del libretto il valore da riportare è quello calcolato vale a dire quello fornito dall'analizzatore o ottenuto applicando le formule contenute nella norma UNI 10389-1. Questo valore è da confrontare con il valore limite di legge.
- Sul **Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1** nella casella rendimento di Combustione va riportato il valore letto sull'analizzatore aumentato di 2 punti per tener conto dell'incertezza prevista dalla norma UNI 10389-1.
Questa discordanza si spiega con il fatto che la norma di riferimento, la UNI 10389-1 prevede un'incertezza di 2 punti sulla misura del rendimento.

Cogliamo l'occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI

PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).

CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)

CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA

SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)

PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL

ANTINCENDIO – PRATICHE VVF

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)

SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE

TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO

Cordialmente.

Giovanni Branca